

All. B) alla det. n. 68/AMM del 7/7/2020

**SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA  
- CIG. N. Z882D75642**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - CF 80013870177 e P.I. 00859790172, di seguito denominata "Camera", nella persona di Massimo Ziletti, nato a Brescia il C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

**e**

il \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_ - CF \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo dei \_\_\_\_\_ al nr \_\_\_\_\_, di seguito denominato ".....",

**PREMESSO**

che con determinazione n. .../AMM del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ il servizio in argomento è stato affidato all'operatore economico \_\_\_\_\_, che si è reso disponibile a prestare la propria attività a favore della Camera di Commercio;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art.1 - Oggetto** - La Camera di Commercio di Brescia affida all'operatore economico l'effettuazione del servizio di sviluppo dell'organizzazione della Camera di Commercio di Brescia, così come descritto al successivo art.2.

**Art.2 - Descrizione del servizio** - Il servizio comprende lo sviluppo di un progetto di riorganizzazione della Camera di

Commercio e la sua attuazione in collaborazione con i funzionari camerali.

**Art.3 - Durata** - Il contratto ha durata di 6 (sei) mesi dall'1.10.2020 al 31.3.2021.

**Art.4 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I.** Il fornitore si impegna a rispettare le condizioni specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed allegato al presente contratto.

**Art.5 - Compensi** - Per le prestazioni oggetto del presente contratto verrà corrisposto all'operatore economico il compenso di € \_\_\_\_\_ (Iva al 22% e oneri previdenziali esclusi) oltre a € 40,00 (Iva al 22% esclusa) per gli oneri per la sicurezza. Il dettaglio dei costi relativi alla sicurezza contro i rischi da interferenze è riportato nel D.U.V.R.I. allegato al presente contratto. Il pagamento della fattura, su cui dovrà essere riportato il n. CIG assegnato, avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 comma 2 lettera a) e comma 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dall'operatore economico.

**Art.6 - Imposte e registrazione** - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante al Professionista. In caso di mancato rimborso da parte del Professionista, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della

Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

**Art.7 - Dati personali** - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;

- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;

- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;

- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;

- Diritti dell'interessato: in ogni momento, il Professionista potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

**Art.8 - Obblighi di riservatezza** - L'operatore economico considererà strettamente confidenziali i documenti e le

informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

**Art.9 - Codice di comportamento** - L'operatore economico con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'operatore economico dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

**Art.10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)**

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si impegna a dare immediata comunicazione alla Camera e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

**Art.11 - Penali** - Nel caso di inadempienza dei servizi richiesti, o insufficienza del servizio (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate), è facoltà della Camera applicare a carico dell'appaltatore penali pecuniarie di importo variabile dal 1% al 5% del valore del contratto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione di ogni singola inadempienza. La Camera, infine, si riserva il diritto di far effettuare i servizi insufficienti ad altri operatori economici, con addebito delle spese a carico dell'appaltatore contraente.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma verranno contestati all'operatore economico dalla Camera per iscritto. L'appaltatore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Camera nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Camera ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'operatore economico le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

**Art.12 - Clausola risolutiva espressa** - Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Camera potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico per l'abilitazione al Mercato Elettronico/Sintel, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- d) qualora nei confronti dell'operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e

delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto la Camera potrà risolvere il contratto per grave inadempimento;

f) violazione dell'art. 8 (violazione dovere riservatezza).

**Art.13 - Recesso** - La Camera ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'operatore economico contraente, nei casi di:

a) giusta causa. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Camera, che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Camera. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 "Recesso" del D.Lgs. n. 50/2016.

b) La Camera potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore economico contraente per iscritto, purché tenga indenne l'operatore economico delle prestazioni rese.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del

Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'operatore economico contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del contratto.

**Art.14 - Controversie** - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(\_\_\_\_\_)

(dr Massimo Ziletti)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approva specificamente:

- art. 12 - Clausola risolutiva espressa
- art. 13 - Recesso
- art. 14 - Controversie

(\_\_\_\_\_)

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Dr Massimo Ziletti)

## **Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze**

(D.Lgs. 81/08 art 26)

L'appaltatore ha facoltà, prima della stipula del contratto, di concordare modifiche e/o integrazioni del presente documento senza ulteriori aggravii di costo. Il DUVRI redatto in forma definitiva verrà allegato all'atto di cottimo.

### **Breve descrizione del lavoro oggetto del contratto**

Servizio di ricentraggio strategico della Camera di Commercio di via Einaudi, 23 - Brescia.

**Contratto tipo:** affidamento diretto

**Denominazione ditta:** .....

**Indirizzo sede legale** .....

**Data inizio contratto:** 1/10/2020

**Data termine contratto:** 31/3/2021

**Orario di lavoro Camera:** dal lunedì al giovedì: 7,45 - 18,00  
venerdì: 7,45/17,00

Verificata l'iscrizione alla Camera di Commercio;

Verificata l'idoneità tecnica professionale della ditta e acquisite le seguenti dichiarazioni:

- la dichiarazione del titolare dell'azienda di avere effettuato la valutazione dei rischi nonché di avere in corso il programma per la eliminazione/riduzione dei rischi;
- la dichiarazione del titolare dell'azienda di avere nominato il medico competente;
- la dichiarazione del titolare dell'azienda di avere effettuato la formazione e l'informazione dei lavoratori
- la dichiarazione del titolare dell'azienda di avere sottoposto i lavoratori impiegati nel lavoro di cui al presente atto alle visite mediche periodiche e di conoscere il giudizio di idoneità alla mansione;
- la dichiarazione del titolare dell'azienda di avere designato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione avente i requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 art. 31.

N.	Interferenza	Rischio	Misure da adottare per eliminare le interferenze		Costi sostenuti da impresa esterna
			A carico del Committente	A carico impresa esterna	
1	Situazioni di emergenza	Incendio; Terremoto; Eventi atmosferici	Consegna procedure gestione emergenze e di pronta soccorso aziendale	Osservare le disposizioni CCIAA. Informazione ai lavoratori	€ 5,00
2	Parcheggio proprio automezzo su strada	Incidenti stradali.	Indirizzare il personale esterno al parcheggio interrato	Osservare le disposizioni di accesso ai parcheggi CCIAA. Informazione	€ 5,00
3	Rischio Covid-19	Contagio	Rispettare il protocollo C-19 approvato con ods 13/SG/2020		€ 30,00
			<b>TOTALE</b>		<b>€ 40,00</b>

Il provveditore sorveglia circa l'applicazione effettiva delle misure di prevenzione identificate.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)

IL FORNITORE  
(.....)

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Dr Massimo Ziletti)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"